

REGOLAMENTO

PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL
COMUNE DI GALLIERA
E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Galliera:

- a) riconosce, anche in base ai contenuti del proprio Statuto, il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative che coinvolgano direttamente i volontari.

2. Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione comunale di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Galliera.

3. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

4. Il Comune di Galliera, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con la presente disciplina, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 521 del 20/04/1998.

5. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti comunali attualmente in vigore.

6. È escluso dalle competenze di questo regolamento il servizio di Protezione Civile.

7. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le attività solidaristiche, di cui al comma 5, potranno riguardare i seguenti ambiti:

- a) Tutela e miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri e verdi, parchi gioco, manutenzione aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà o in uso al Comune di Galliera;
- b) Tutela del patrimonio storico e artistico, supporto alle manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune di Galliera, sorveglianza presso strutture istituzionali, culturali o ricreative, gestione sale pubbliche e similari, distribuzione materiale informativo .

8. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

9. La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree di intervento dei volontari, definendo contestualmente i servizi presso i quali gli stessi potranno essere inseriti.

10. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

11. Il Comune può avvalersi dell'opera dei singoli Volontari esclusivamente per lo svolgimento di attività che non possono essere gestite in convenzione non onerosa con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Articolo 2 - ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito, presso il Comune di Galliera, l'Albo dei Volontari civili, suddiviso per ambiti di intervento, al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, come quelle indicate al precedente articolo 1. comma 7.
2. L'albo dei Volontari civili è pubblicato all'Albo pretorio online, sul portale del Comune di Galliera.

Articolo 3 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 18;
 - b) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico, attestata da certificazione del medico di base;
 - c) assenza di condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o Pubbliche Amministrazioni e assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - d) residenza o domicilio nel Comune di Galliera o comuni limitrofi;
 - e) i cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Per quanto riguarda i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, essi possono svolgere attività di volontariato purché idonei allo svolgimento dello specifico servizio richiesto.
3. In ogni caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività oggetto di volontariato, il Comune potrà richiedere ulteriori certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione fisica.

Articolo 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Chi intende svolgere attività di volontariato civico deve essere iscritto all'Albo dei Volontari civili: la domanda di iscrizione deve essere presentata mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali o sul sito istituzionale del Comune.
 2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) Le generalità complete del Volontario e la sua residenza/domicilio;
 - b) L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, l'assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o Pubbliche Amministrazioni e l'assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - c) Le opzioni espresse rispetto alle attività per le quali il Volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) Le specifiche competenze tecniche e pratiche in possesso del Volontario, le esperienze maturate o i titoli professionali ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - e) L'accettazione incondizionata del presente regolamento.
- Alla stessa dovrà essere allegata la certificazione medica di cui al precedente art. 3 n.1 lett. b).
4. La domanda può essere presentata in ogni periodo dell'anno.
 5. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito istituzionale del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento di nuovi Volontari nello svolgimento di attività particolari.

6. Le richieste pervenute sono esaminate dal Responsabile del Settore Amministrativo, in collaborazione con il Responsabile al quale il Volontario sarà assegnato dovendone quest'ultimo rispondere sia sul piano organizzativo che delle responsabilità. Essi provvedono, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

7. L'eventuale provvedimento di diniego della domanda è portato alla conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.

Articolo 5 - SCELTA DEL VOLONTARIO ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Settore competente, in presenza della necessità di svolgere attività rientranti nell'ambito del volontariato civico, consulta l'Albo comunale dei Volontari civili con particolare riferimento ai volontari non attivi che, in fase di iscrizione all'Albo stesso, hanno dichiarato disponibilità temporali e relative alla tipologia di attività in linea con le necessità dell'Ente. Tra questi la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo, a parità di requisiti.

2. In caso di attività particolarmente complesse, il Responsabile predetto potrà preselezionare fino a un massimo di cinque volontari – sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo – e procedere con un colloquio volto a verificare la motivazione dell'aspirante Volontario, l'effettiva disponibilità e la idoneità all'attività di potenziale impiego.

3. Il Volontario che opera in collaborazione con il Comune per una o più attività si coordina con un "funzionario referente" individuato dall'Amministrazione comunale sulla base del Settore di riferimento delle attività nelle quali il Volontario è coinvolto. Al funzionario compete:

- a) accertare che il Volontario sia in possesso delle necessarie competenze tecniche o pratiche e delle idoneità psicofisiche eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura che il Volontario rispetti i diritti, la dignità degli utenti e dei cittadini fruitori delle diverse attività e che rispetti la normativa specifica di settore.

4. Il Volontario civico è informato circa l'inizio dell'attività, la durata della stessa e il luogo di svolgimento, oltre che il nome e i riferimenti del funzionario referente per il servizio affidato.

5. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e i singoli volontari, questi ed i Responsabili interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

- a) la definizione di modalità e tempi di realizzazione delle attività a cui partecipa il Volontario;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Volontario e il Comune in relazione alle attività svolte;
- d) l'assunzione - da parte del Comune - delle spese di assicurazione del Volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'identificazione da parte del Comune del funzionario di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
- f) la dichiarazione da parte del Volontario che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- g) l'accettazione espressa del Volontario di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate. Il Volontario si impegna, inoltre, a dare tempestiva comunicazione al funzionario referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- h) la dichiarazione del Volontario di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è svolta l'attività.

Nell'ambito delle procedure di semplificazione messe in atto dal Comune, in un'ottica di snellimento della burocrazia a carico dei cittadini, l'Amministrazione potrà individuare modalità meno onerose per la stipula dei suddetti accordi, per esempio provvedendovi annualmente e in modo cumulativo per tutti i volontari impegnati su determinate attività. Sarà comunque fatta salva la possibilità di stipulare ulteriori accordi per i Volontari che si dovessero iscrivere in corso d'anno.

6. Al Volontario viene assegnato un cartellino identificativo che deve essere indossato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio.

7. Qualora le attività previste nella convenzione richiedessero competenze specifiche non in possesso del Volontario, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento.

8. Nell'espletamento del servizio il Volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

9. Il funzionario referente per le attività nelle quali il Volontario è impegnato ha l'obbligo di informare e istruire lo stesso circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento. Egli ha anche il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività del Volontario civico.

10. Il funzionario referente potrà indicare al Volontario eventuali documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario non potrà accedere, nell'ottica di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Articolo 6 - IL RAPPORTO TRA IL VOLONTARIO CIVICO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il volontariato civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, perciò le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Galliera alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

2. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari civici contro gli infortuni e per la RCT; le coperture assicurative hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

3. L'attività dei singoli volontari non può essere in alcun modo retribuita. L'Amministrazione si impegna esclusivamente a rimborsare al Volontario eventuali spese effettivamente sostenute e direttamente connesse all'attività oggetto della convenzione. Non è comunque previsto il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento del Volontario dalla propria abitazione alla sede di svolgimento dell'attività di volontariato e viceversa.

4. Ai fini del rimborso, le spese effettivamente sostenute dovranno essere preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate.

5. L'Amministrazione comunale, nei confronti del Volontario civico, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente al Volontario ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

Articolo 7 - CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE SVOLTE

1. Qualora il Volontario ne faccia richiesta, al termine del servizio di volontariato, l'Amministrazione comunale può rilasciare un certificato delle esperienze svolte e delle competenze acquisite durante il periodo di svolgimento dell'attività.

Articolo 8 - USO DELLE ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e i materiali necessarie allo svolgimento del servizio.

2. Il Volontario non può utilizzare veicoli comunali, se non in casi eccezionali che devono essere autorizzati per iscritto dal funzionario di riferimento.

3. Il Volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dovrà averne personalmente cura e responsabilità fino alla restituzione.

Articolo 9 - CONTROLLO ATTIVITÀ, CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari civili, come da articolo 5.9 del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario, qualora:

- a) venisse meno la necessità di svolgere l'attività che aveva determinato l'inizio della collaborazione con il Volontario civile;
- b) siano accertate a carico del Volontario violazioni di leggi, regolamenti o di ordini delle autorità;
- c) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio;
- e) dall'attività in questione possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza.

2. La cancellazione di Volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- d) ripetuto rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata data disponibilità nei tempi indicati al momento dell'iscrizione.

3. Annualmente l'ufficio preposto effettua una revisione dell'Albo dei Volontari civili, al fine di verificare la volontà, o meno, di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 10 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune si impegna a rendere nota, ai singoli volontari civili, l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali presenti sul territorio e iscritte ai rispettivi albi e registri, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere di instaurare rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni singolarmente oppure in forma associata.

2. Il Comune si impegna a promuovere ogni possibile occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'iscrizione all'Albo dei Volontari civici non è incompatibile con l'essere socio o iscritto ad associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o cooperative sociali.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.